

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA**SEZIONE LAVORO****RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per il sig. **Francesco De Rosa** (C.F. DRSFNC71H17G568E) nato il 17.06.1971 a Piano di Sorrento (NA) e residente in Cassano all'Ionio (CS), via Contrada Casone, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

(RICORRENTE)**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – in persona del Ministro in carica *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAVENNA - in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "FRANCESCO BARACCA"**, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con sede in Lugo (RA) via Emaldi n. 1;

tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

(RESISTENTI)

GONDONI MORENA, residente in Faenza (RA), via dal Pozzo n. 52, interno 12, cap. 48018

(CONTROINTERESSATA)

PER LA DECLARATORIA

di illegittimità e per l'annullamento e/o la disapplicazione del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3.03.2021**, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di 3a fascia per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica"* e del **Decreto 5509 del 26.08.2021** del Ministero dell'Istruzione - USR Emilia Romagna – A.T. per la Provincia di Ravenna - Istituto Comprensivo Lugo 1 "Francesco Baracca" di Lugo (RA), avente ad oggetto la pubblicazione delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di "Assistente amministrativo" e "Collaboratore scolastico", nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 5.05.1992 al 4.05.1993.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. Il sig. Francesco De Rosa ha conseguito in data 28.06.1990 il diploma di maturità presso l'Istituto "Francesco Grandi" di Sorrento (NA) ed ha successivamente prestato il servizio militare di leva nel periodo compreso dal 5.05.1992 al 4.05.1993 (docc. 4-5);
2. Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 50 del 3.03.2021 il Ministero dell'Istruzione ha successivamente emanato il bando relativo alle procedure di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021/2024 (doc. 1);
3. In particolare l'allegato A del D.M. 50 del 3.03.2021 prevedeva espressamente:

"A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva";



4. Inoltre il predetto D.M. 50-2021 attribuiva 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina;
5. Con la successiva Nota n. 138 del 20.04.2021 il Ministero dell'Istruzione disponeva la proroga del termine per l'inoltro delle domande di partecipazione fino al giorno 26 aprile 2021 (doc. 2);
6. Conseguentemente il sig. Francesco De Rosa presentava tempestivamente, in data 14 aprile 2021, la domanda telematica all'Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna, Istituto F. Baracca di Lugo (RA) di "conferma/aggiornamento" per i profili di "Assistente amministrativo", "Assistente tecnico" e "Collaboratore scolastico", delle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24 (doc. 1);
7. Nella predetta domanda il ricorrente dava atto di essere in possesso sia del titolo di accesso, ovvero di aver conseguito il diploma di maturità, che della certificazione informatica "PEKIT", conseguita in data 2.02.2021, nonché dell'attestato di addestramento professionale per la dattilografia rilasciato in data 30.01.2021, essendo tale ultimo titolo valido per l'attribuzione di ulteriore punteggio per il profilo di "Assistente amministrativo" (cfr. doc. 1);
8. Successivamente il ricorrente, dalla lettura del **Decreto 5509 del 26.08.2021** del Ministero dell'Istruzione - USR Emilia Romagna – A.T. per la Provincia di Ravenna - Istituto Comprensivo Lugo 1 "Francesco Baracca" di Lugo (RA), avente ad oggetto la pubblicazione delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di "Assistente amministrativo" e "Collaboratore scolastico", ha appreso che in tali graduatorie - per il servizio militare di leva svolto nel periodo compreso dal 5.05.1992 al 4.05.1993 – gli erano stati attribuiti solamente 0,6 punti invece di 6 punti;
9. In particolare, l'Amministrazione scolastica ha attribuito al sig. De Rosa in tali graduatorie il seguente punteggio:
 - Assistente amministrativo: posizione 2709 punti 8,97 (doc. 7);
 - Collaboratore scolastico: posizione 2756, punti 7,67 (doc. 8);



10. Il ricorrente intende pertanto, con il presente giudizio, far valere l'illegittimità del D.M. 50/2021 e della conseguente attribuzione di soli punti 0,6 invece di punti 6 nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA pubblicate con il Decreto 5509 del 26.08.2021, per il servizio militare svolto dal medesimo dal 5.05.1992 al 4.05.1993, al fine di poter ottenere l'attribuzione del punteggio per intero e, conseguentemente, una migliore collocazione nella graduatoria di III fascia del personale A.T.A., così da poter essere destinatario di un contratto di lavoro a tempo determinato.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

In primo luogo si evidenzia che D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Ed invero, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione**, secondo cui: *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Inoltre la **Legge n. 282/1969**, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, aveva stabilito che ***"ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità...sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica"***.

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva **Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20**, ha stabilito che **"..il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la**



determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, **deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego**.

In proposito, la giurisprudenza ha precisato che *"l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, **il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi**"* (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto **dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**.

In particolare l'art. 485, comma 7, del D.L. 297/1994 ha previsto espressamente: ***"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"***.

A ciò si aggiunge che D.M. 201/2000, avente ad oggetto il *"Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124"*, ha stabilito che ***"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo"***.

Ed ancora ***"il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico"***.

Si evidenzia inoltre che sia l'art. 485, comma 7, del D.L. 297/1994 che le precedenti norme, nello stabilire la ***"validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile"***, anche se non prestato in costanza di nomina, **hanno inteso dare**



puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare *“la posizione di lavoro”* del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che *“se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi”*.

La condizione richiesta dal D.M. 50/2021, di cui qui si chiede la disapplicazione, finirebbe dunque per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso alle predette graduatorie, il cittadino di sesso maschile dichiarato “idoneo”, ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo



all'arruolamento.

Si sottolinea che la recente giurisprudenza risulta ormai ampiamente consolidata nel riconoscere la piena valutabilità del servizio militare anche se non è stato prestato in costanza di nomina.

Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'**Ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione su identica fattispecie: ***“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”***.

Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte nella successiva **Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021**: *“si richiama altresì quanto già ritenuto (Cass. 5679/2020 cit.) in senso del tutto analogo rispetto al sistema successivo all'introduzione del COM, che all'art. 2050 (d. lgs. 66/2000), riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce parimenti, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; si è quindi ritenuto che, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti*



*in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) e in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;*

si devono disapplicare, perché illegittime, le previsioni di rango regolamentare, quale l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2011 che, regolando le graduatorie ad esaurimento delle rispettive annate, dispongono diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);

lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si pone dunque in continuità con l'art. 77, co. 7 cit. e si coordina con l'art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, secondo cui «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»;

In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel



tempo hanno diversamente disposto;" (doc. 9).

Anche il Consiglio di Stato, con la recente **Ordinanza n. 6581 del 10.12.2021**, ha riconosciuto l'assoluta illegittimità della mancata attribuzione di 6 punti per il servizio militare svolto non in costanza di nomina in virtù della seguente motivazione: *"Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione);*

*che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente **obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare**" (doc. 10).*

Pur tuttavia il D.M. 50-2021, valido per il triennio 2021/2024, non ha tenuto conto delle suddette pronunce giurisprudenziali ed ha riproposto un erroneo sistema di valutazione del servizio militare che, laddove quest'ultimo non fosse stato svolto in costanza di nomina, ha determinato la mancata attribuzione al ricorrente di 6 punti.

Alla luce di quanto esposto, il punteggio attribuito a parte ricorrente è palesemente errato e deve essere rettificato dall'Amministrazione scolastica.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

Si insiste pertanto per l'integrale accoglimento del ricorso.

**

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE



alla S.V. III.Ma, affinché, ai sensi dell'art. 415 c.p.c. Voglia fissare con decreto l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. entro 5 giorni dal deposito del presente ricorso, con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte resistente non oltre 30 giorni prima della predetta udienza, con invito all'Amministrazione a costituirsi nei modi e nei termini di legge entro 10 giorni dall'udienza di discussione con memoria ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua assenza o contumacia per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'III.Mo Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso:

IN VIA PRINCIPALE

1. **Accertare e dichiarare** l'illegittimità del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3.03.2021**, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica"* e del **Decreto 5509 del 26.08.2021** del Ministero dell'Istruzione - USR Emilia Romagna – A.T. per la Provincia di Ravenna - Istituto Comprensivo Lugo 1 "Francesco Baracca" di Lugo (RA), avente ad oggetto la pubblicazione delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di "Assistente amministrativo" e "Collaboratore scolastico", nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 5.05.1992 al 4.05.1993;
2. **Per l'effetto ordinare** alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio attribuito al sig. Francesco De Rosa nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di "Assistente amministrativo" e "Collaboratore scolastico", attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti per il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 5.05.1992 al 4.05.1993;



3. **Ordinare** altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il sig. Francesco De Rosa se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) D.M. n. 50 del 3 marzo 2021;
- 2) Nota del Ministero dell'Istruzione n. 138 del 20.04.2021;
- 3) Domanda di inserimento/aggiornamento del sig. De Rosa;
- 4) Foglio di congedo illimitato rilasciato in data 5.05.1993;
- 5) Certificato operazione "Vespri siciliani" del 27.11.1992;
- 6) Decreto n. 5509 del 26.08.2021;
- 7) Graduatoria definitiva Assistente amministrativo;
- 8) Graduatoria definitiva Collaboratore scolastico;
- 9) Ordinanza Cassazione n. 35380 del 18.11.2021;
- 10) Ordinanza Consiglio di Stato n. 6581 del 10.12.2021.

In via istruttoria:

Assumersi se del caso sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione il deposito di documenti e degli atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dal ricorrente.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **indeterminabile**, pertanto l'importo del C.U. dovuto è pari ad € 259,00.

Roma, 24 marzo 2022

Avv. Domenico Naso



**

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto l'impugnazione del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3.03.2021**, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica"* e del **Decreto 5509 del 26.08.2021** del Ministero dell'Istruzione - USR Emilia Romagna – A.T. per la Provincia di Ravenna - Istituto Comprensivo Lugo 1 "Francesco Baracca" di Lugo (RA), avente ad oggetto la pubblicazione delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di "Assistente amministrativo" e "Collaboratore scolastico", nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 5.05.1992 al 4.05.1993;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che risultano presenti nelle predette graduatorie di terza fascia per il profilo di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente"*



sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti coloro che risultano presenti nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il conferimento di contratti a tempo determinato pubblicate con **Decreto 5509 del 26.08.2021** del Ministero dell'Istruzione - USR Emilia Romagna – A.T. per la Provincia di Ravenna - Istituto Comprensivo Lugo 1 "Francesco Baracca" di Lugo (RA), attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 24 marzo 2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

